



COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI - SUOLO - FABBRICATI - PATRIMONIO - ESPROPRI - AMBIENTE ED ECOLOGIA

SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

ORDINANZA SINDACALE N. 46 DEL 26/08/2026

OGGETTO: DIVIETO DI CACCIA NELLE VICINANZE DELL'AREA DEL CANILE INTERCOMUNALE CIPA E DELL'OASI FELINA DI VIA DE POLZER PER LA STAGIONE VENATORIA 2026/2027 A FINE DELLA SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' DEGLI OPERATORI E DEGLI ANIMALI PRESENTI NELLE DUE AREE.

IL SINDACO

Premesso che:

- con Deliberazione n. 346 del 13/05/2026 (BUR n. 62 del 15/05/2026) la Giunta Regionale del Veneto ha approvato il Calendario Venatorio per la stagione 2026/2027. La vigente normativa nazionale attribuisce alle Regioni e alle Province Autonome facoltà normativa per la gestione e la tutela faunistica in conformità alla normativa di riferimento internazionale ed alle direttive comunitarie. Le tematiche più generali attinenti alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla conservazione della natura e della biodiversità, rimangono di esclusiva pertinenza statale (articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione);
- nel territorio del Comune di Rovigo ci sono due realtà meritevoli di tutela sotto l'aspetto ambientale, nello specifico l'area in cui è sito il Canile intercomunale di Fenil del Turco ed il canile sanitario dell'Ulss 5 Polesana - Via Argine Zucca - e l'area in cui è sita l'Oasi felina di Via De Polzer. Nei pressi di queste aree si rende necessario vietare l'attività venatoria per garantire la tutela degli addetti che gestiscono le aree stesse, le persone che le visitano oltre agli animali ivi presenti, poiché frequenti sono le segnalazioni di spari nelle vicinanze;
- dal 2007 il Comune di Rovigo è convenzionato, in qualità di comune capofila, con la Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Sezione di Rovigo APS, per la gestione del Canile Intercomunale sito in Fenil del Turco ed è anche proprietario della relativa area. La struttura comunale è inoltre adiacente al Canile Sanitario dell'Ulss 5 Polesana;

Considerato che durante il periodo di esercizio dell'attività venatoria arrivano al Comune segnalazioni relative alla presenza di spari nelle immediate vicinanze delle citate aree e che tale situazione compromette la sicurezza degli operatori nelle aree sopra identificate;

Richiamato l'articolo 54 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. e ritenuto necessario, per ragioni di sicurezza pubblica a tutela dell'incolumità degli addetti alla gestione delle aree e delle persone ed animali che ivi sono presenti, vietare l'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2026/2027, nelle more del perfezionamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge Regionale n. 50/1993, delle procedure in atto per il riconoscimento da parte della Regione delle aree meritevoli di particolare tutela ai sensi dell'articolo 15, comma 3, e dell'articolo



COMUNE DI ROVIGO

21, comma 1, lettere a) ed f), della Legge n. 157/1992;

Richiamati:

- la Legge 11/02/1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio”;
- la Legge Regionale del Veneto 09/12/1993, n. 50;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 346 del 13/05/2026 (BUR n. 62 del 15/05/2026) di approvazione del calendario venatorio regionale - stagione venatoria 2026/2027;

ORDINA

1) il divieto assoluto di caccia di cui all’articolo 17, comma 1, della Legge Regionale del Veneto 09/12/1993, n. 50, per le motivazioni esposte in premessa e per l’intera durata della stagione venatoria 2026/2027, nelle aree meglio identificate nella planimetria *Allegato A* che forma parte integrante del presente provvedimento, ed in particolare:

- l’area in cui sono siti il Canile Rifugio Intercomunale CIPA di Fenil del Turco ed il Canile Sanitario dell’Ulss 5 Polesana - Via Argine Zucca;
- l’area in cui è sita l’Oasi felina di Via De Polzer;

nonchè per una fascia perimetrale compresa nel raggio di metri 250 dal limite del perimetro di sedime delle aree citate;

2) precisa inoltre che, nelle vicinanze ed al di fuori delle fasce così descritte, i cacciatori, nell’esercizio dell’attività venatoria conforme al calendario approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 346 del 13/05/2026 (BUR n. 62 del 15/05/2026), dovranno sparare con le spalle rivolte alle aree individuate al precedente punto, in modo che la traiettoria degli spari non confligga con quanto sopra disposto;

3) di dare atto che è fatto salvo quanto previsto dal vigente calendario venatorio non in contrasto con il presente provvedimento;

4) che le violazioni della presente Ordinanza siano punite con le previste sanzioni amministrative di cui alla Legge n. 157/1992 e dell’articolo 650 del Codice Penale.

DISPONE

che il presente provvedimento sia inviato per il controllo e la corretta attuazione della presente, ciascuno per quanto di competenza, a:

- Regione del Veneto - Direzione Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo;
- Regione del Veneto - Direzione Regionale Agroambiente - Ufficio Caccia;
- Provincia di Rovigo - Polizia Provinciale;
- Comando Stazione Carabinieri di Rovigo;
- Corpo Forestale dello Stato - Rovigo;
- Comando Tenenza Guardia di Finanza di Rovigo;
- Comando di Polizia Municipale di Rovigo;
- Ambito Territoriale di Caccia ATCRO01, ATCRO02, ATCRO03;
- Comuni limitrofi di Pontecchio Polesine, Gavello, Ceregnano, Crespino;
- Associazione Arci Caccia;
- Associazione Ente Produttori Selvaggina (EPS);
- Associazione ItalCaccia;
- Associazione FederCaccia (FldC);
- Associazione ENAL Caccia;
- Associazione Libera Caccia (ANLC);
- Associazione Nazionale Uccellatori e Uccellinai (ANUU);
- Associazione Cacciatori Veneti (ACV);
- Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Sezione di Rovigo APS;
- Canile Sanitario dell’Ulss 5 Polesana;
- Associazione di Volontariato U.N.A. (Uomo Natura Animali) Rovigo;



COMUNE DI ROVIGO

e sia adeguatamente pubblicizzato mediante pubblicazione online all'Albo Pretorio Comunale ed affissione nel perimetro delle aree in oggetto.

DEMANDA

- il controllo e la corretta attuazione della presente, a fronte delle rispettive competenze, alla Polizia della Provincia di Rovigo, al Comando dei Carabinieri di Rovigo, al Comando Carabinieri servizio Forestale di Rovigo e al Comando di Polizia Locale di Rovigo;
- di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Valeria Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale